



NUOVE MISURE ANTICOID 1 MAGGIO 2022

Dal 1° maggio 2022 entrano in vigore nuove disposizioni in relazione ai dispositivi di protezione - mascherine - e per quanto riguarda i viaggi in arrivo dall'estero. Sono state pertanto firmate due ordinanze dal Ministro della Salute e una ordinanza dal Ministro della Pubblica Amministrazione.

Il Ministro della Salute ha firmato l'ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario.

Il **Ministro della Salute**, ha firmato una seconda ordinanza sull'utilizzo delle mascherine al chiuso come approvato dalla commissione della Camera dei Deputati. Riportiamo la sintesi dell'ordinanza:

Art. 1

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: **a)** per l'accesso ai seguenti **mezzi di trasporto** e per il loro utilizzo: 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; **b)** per gli **spettacoli** aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie **ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali**, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i **bambini di età inferiore ai sei anni**; b) le **persone con patologie o disabilità** incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo **attività sportiva**.

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 2

La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione, riprendendo l'ordinanza del Ministro della Salute, pubblica una ordinanza che riguarda gli ambiti di sua competenza. Riportiamo in sintesi l'ordinanza:

Oggetto: indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

In particolare, l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.

Nondimeno, si ritiene necessario fornire, con la presente circolare, alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici. Si è dell'avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. Si riportano, di seguito, alcuni esempi (non esaustivi) sull'uso delle mascherine (FFP2):

UTILIZZO RACCOMANDATO: - per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; - per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; Il Ministro per la pubblica amministrazione - nel corso di riunioni in presenza; - nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio); - per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile"; - in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; - negli ascensori; - in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO: - in caso di attività svolta all'aperto; - in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente; - in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Il **Governo** a sua volta pubblica, con la modalità domanda/risposta, alcune note in merito alle ordinanze, che riportiamo di seguito:

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

Dal 1° maggio al 15 giugno 2022, l'obbligo di utilizzare le mascherine ffp2 è in vigore per:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni;
- autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è in vigore, fino al 15 giugno, anche per gli utenti, i visitatori e i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

L'obbligo di indossare le mascherine non è comunque previsto per:

1. bambini sotto i 6 anni di età;
2. persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
3. operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina mentre si effettua l'attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; mentre si balla nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali assimilati; quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Il Protocollo nazionale anti Covid 19 condiviso tra Governo e Parti sociali e i protocolli aziendali continuano ad essere applicati.

Il 4 maggio 2022 si svolgerà l'incontro tra le parti sociali e il Governo per una verifica delle misure di protezione e prevenzione in essere. Come Cgil abbiamo inoltre posto l'esigenza, oltre che della prosecuzione del lavoro dei comitati aziendali e territoriali, anche della risoluzione delle problematiche relative ai lavoratori c.d. "fragili", a quelle dei congedi per i genitori con figli minori.

Queste sono le prime indicazioni legate alle misure anti covid varate dopo il Decreto che ha determinato la fine dello stato di emergenza - Decreto 24 del 24/3/2022. Daremo ulteriori informazioni dopo l'incontro del 4 maggio 2022.

Cgil Brescia - 30 aprile 2022

CGIL



CAMERA
DEL LAVORO
DI BRESCIA

www.cgil.brescia.it

